

**COMUNE DI CUSANO MILANINO**

PROVINCIA DI MILANO

SETTORE TUTELA AMBIENTALE

**CAPITOLATO D'ONERI**

PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI

**RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

**INGOMBRANTI**

PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE

PER IL BIENNIO 2014 - 2015

Da sottoscrivere per accettazione

Settembre 2013

## **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di **deposito preliminare e/o messa in riserva e/o smaltimento e/o recupero (operazioni di cui agli allegati B e/o C alla parte IV del D.L.vo 152/06) della frazione di Rifiuti Urbani Ingombranti – CER 20.03.07**, prodotti nel territorio comunale nel biennio 2014 - 2015.

La tipologie e i quantitativi di rifiuti, sono riassumibili nel seguente prospetto:

- *Tipologia del rifiuto:* **RIFIUTI INGOMBRANTI provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.  
Codice C.E.R. 20.03.07**
- *Quantità di rifiuto:* **tonn. 800 (nel biennio)**
- *Destinazione del rifiuto:* **recupero e/o  
smaltimento**

La quantità di cui sopra deve intendersi indicativa, in quanto suscettibile delle possibili variazioni di produzione del rifiuto prodotto nel territorio comunale.

Le quantità indicate sono rapportate alla durata del contratto prevista in 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015.

A prescindere dalla quantità di materiale indicato e dall'importo contrattuale e fatto salvo quanto al periodo successivo, il servizio avrà fine il 31/12/2015. La computazione del servizio avverrà a misura.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi della possibilità di riaffidamento del contratto nei termini di cui all'art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006, in tal caso la durata massima del nuovo contratto potrà essere di un anno, alle medesime condizioni generali del presente Capitolato d'Oneri.

## **ART. 2 - DESCRIZIONE DEI RIFIUTI DA SMALTIRE**

I rifiuti da recuperare e/o smaltire sono costituiti da: **frazione di rifiuti ingombranti – CER 20.03.07**. Il prezzo unitario offerto in sede di procedura di gara sarà vincolante per l'Appaltatore, salvo eventuale revisione prezzi a partire dal 2° anno.

L'appaltatore, prestatore del servizio, si impegna a provvedere direttamente allo smaltimento di eventuali carichi non idonei e al diretto invio a recupero (nel limite massimo di 3 carichi non conformi), qualora in possesso di strutture impiantistiche idonee, ovvero a smaltire il carico non conforme presso un idoneo sito di smaltimento anche gestito da terzi.

I lotti non conformi dovranno essere comunicati alla stazione appaltante al fine di garantire la possibilità di avviare adeguate campagne di controllo sui rifiuti conferiti, contestualmente l'appaltatore, prestatore del servizio si impegna a comunicare alla stazione appaltante i

parametri di conformità dell'impianto, i relativi riferimenti normativi e regolamentari di riferimento e i parametri rilevati sul lotto non conforme.

Il prezzo d'offerta dovrà comunque essere remunerativo anche di tali ulteriori impegni contrattuali.

### **ART. 3 - DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO**

Il servizio è soggetto alle disposizioni del D.L.vo 152 del 14/04/2006 e s.m.i., nonché alle ulteriori disposizioni nazionali e regionali in materia ambientale e sanitaria.

Per la procedura di affidamento e gestione, l'appalto è soggetto al D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, al D.P.R. 207/10, le cui disposizioni, per quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si intendono comunque applicabili.

### **ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO - MODALITÀ D'APPALTO**

L'importo dell'appalto è così fissato:

**EURO 88.240,00 al lordo del ribasso d'asta definito negli atti di partecipazione alla procedura di affidamento, oltre IVA;**

L'importo sopra riportato, è da intendersi come importo di contratto, fermo restando che per le singole prestazioni di servizio verrà applicata la quotazione unitarie (Euro/tonnellata) offerta dall'aggiudicatario, risultante dalla scheda di offerta e i corrispettivi dovuti al prestatore di servizio saranno computati a misura.

L'importo unitario di trattamento, al netto di ribasso d'asta, deve essere remunerativo anche degli oneri aziendali volti ad attuare la politica di sicurezza dei luoghi di lavoro e le risorse volte a gestire i rischi da interferenza sui luoghi di lavoro, connessi al presente appalto, ai sensi del D.L.vo 81/08.

### **Art. 5 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del servizio è prevista in 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2014 e comunque sino al 31/12/2015, fermo restando quanto definito nell'ultimo periodo dell'art. 1.

Il servizio dovrà essere iniziato nel termine indicato, pur nelle more della stipula del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, a fronte di gravi inadempimenti contrattuali, e/o negligenza potrà, con decisione motivata, risolvere il contratto in qualsiasi momento, previo preavviso di quindici giorni, a mezzo lettera raccomandata R.R., inviata all'Appaltatore, senza il riconoscimento di compensi od indennizzi di sorta.

Costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e per la rescissione del contratto, nonché per l'incameramento della cauzione ex. Art. 10 del presente capitolato, la revoca e/o decadenza e/o scadenza senza rinnovo, la sospensione e qualsiasi altra causa di invalidità delle autorizzazioni impiantistiche ex. Art. 210 e 211 del D.L.vo 152/2006, relative all'impianto/i di destinazione dei rifiuti oggetto del presente capitolato e/o la revoca e/o decadenza e/o scadenza senza rinnovo, la sospensione e qualsiasi altra causa di invalidità dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex. Art. 212 del D.Lvo 152/06 se dovuta ex legge.

Qualsiasi modifica nelle autorizzazioni di cui sopra, che influenzi i requisiti tecnici, quantitativi e logistici definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione alla stessa dovranno essere comunicati alla stazione appaltante.

La perdita dei requisiti tecnici, quantitativi e logistici, di cui al periodo precedente costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento del servizio e per la rescissione del contratto, previo incameramento della fidejussione di cui all'art. 10.

Qualsiasi trasformazione, fusione, scissione, variazione della ragione sociale della ditta dovrà essere comunicata entro il termine di 30 gg. al Comune per la necessaria presa d'atto e la verifica dei presupposti di proseguimento del rapporto.

## **Art. 6 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore, prestatore del servizio è unico responsabile del corretto recupero o smaltimento dei rifiuti conferiti provenienti dal Comune di Cusano Milanino, ai sensi dell'art. 188, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 152/2006.

In particolare è a carico dell'Appaltatore la restituzione del formulario di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e se dovuto del certificato di avvenuto recupero, in conformità alle normative vigenti ovvero documentazione analoga e sostitutiva afferente al sistema "S.I.S.T.R.I."

L'appaltatore, prestatore del servizio si impegna ad accettare immediatamente il carico dei rifiuti da recuperare e comunque non oltre 1 ora dall'arrivo del carico inviato da parte del Comune o da parte del prestatore dei servizi di igiene urbana dello stesso Comune.

Fermo restando i termini di cui al periodo precedente, nei casi in cui sia necessario, per cause tecniche o organizzative, un preavviso per l'accettazione del carico nell'impianto di recupero e/o smaltimento, l'appaltatore, prestatore del servizio ne dovrà comunicare richiesta via fax al Comune e al prestatore dei servizi di igiene urbana ed ambientale dello stesso Comune; tale tipo di richiesta non dovrà essere effettuata per più di tre volte all'anno e per periodi con regime di preavviso non superiori a una settimana.

A richiesta del Comune, l'Appaltatore documenterà, altresì in ogni momento, di possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per continuare ad esercitare la propria attività e specificatamente a prestare i servizi previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della sospensione, revoca o modifica delle autorizzazioni anzidette da parte delle Autorità competenti.

#### **Art. 7 - FERMO IMPIANTO**

Durante le eventuali soste tecniche dell'impianto gestito dall'appaltatore prestatore del servizio i rifiuti potranno essere inviati ad altro impianto in possesso dei requisiti tecnici, quantitativi e logistici definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione; anche in tal caso l'impianto di destinazione dei rifiuti non potrà avere una distanza superiore a 100 Km dalla sede del Comune di Cusano Milanino.

Qualora tale impianto non sia gestito dall'appaltatore prestatore del servizio, in tali fasi il servizio dovrà essere reso dall'appaltatore prestatore del servizio in regime di subappalto di cui all'art. 118 del D.Lvo 163/06.

#### **Art. 8 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte anche degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

In caso di subappalto l'Amministrazione Comunale procederà ai pagamenti nei confronti dell'appaltatore anche per le parti di servizio eventualmente affidate in subappalto autorizzato; è fatto obbligo da parte dell'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

#### **Art. 9 - STIPULA CONTRATTO E RELATIVE SPESE**

L'aggiudicataria è tenuta a presentarsi per la stipula del contratto, nel termine assegnato con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto.

#### **Art. 10 - CAUZIONI**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della stipula del contratto l'Aggiudicatario è tenuto a costituire la cauzione definitiva nelle forme, per importo garantito e alle condizioni previste dall'art. 113 commi 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà motivo di revoca dell'affidamento ed incameramento della cauzione provvisoria ex art. 113 comma 4 del D. Lgs. 163/2006.

#### **Art. 11 - REVISIONE PREZZI**

Tenuto conto della durata biennale dell'affidamento è ammessa la revisione prezzi solo con decorrenza dal 1° gennaio 2015, su istanza di una delle controparti contrattuali.

La revisione dei prezzi unitari di smaltimento e/o recupero sarà ammessa comunque solo nel caso di variazioni avvenute nel corso dell'anno 2014 di :

- Variazione "Retribuzioni contrattuali per dipendente - servizi di smaltimento rifiuti" superiori al 10% così come desumibile da dati ISTAT.

Verificata la condizione, di cui al comma precedente, le parti contraenti, trascorso il primo anno di gestione, potranno richiedere l'aggiornamento del canone. La richiesta da parte del prestatore dei servizi, dovrà documentare le variazioni retributive applicate ai dipendenti. Per tale aggiornamento si opererà con riferimento ai prezzi/indici – di cui all'art. 115 del D.L.vo 163/06 – elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla G.U. - prendendo come base l'indice/prezzo vigente nel mese di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Nel caso in cui i prezzi/indici di riferimento non fossero ancora disponibili al momento della revisione, le parti convengono di assumere, quale indice di aggiornamento del canone, la variazione intervenuta negli indici ISTAT: prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai - FOI – generale e al netto dei tabacchi, elaborati mensilmente dall'ISTAT prendendo come base l'indice/prezzo vigente nel mese di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

In ogni caso, nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non potrà essere per nessuna ragione sospeso o interrotto e dovrà essere regolarmente eseguito.

## **Art. 12- PENALI**

Il ritardo da parte dell'appaltatore, prestatore del servizio di recupero/smaltimento nell'accettazione del carico di rifiuti, superiore a 1 h costituisce presupposto per l'applicazione da parte del Comune di una penale pari a € 150 per ogni ora o ulteriore frazione di ora di ritardo.

Il ritardo da parte dell'appaltatore, prestatore del servizio di recupero/smaltimento nell'accettazione del carico di rifiuti, superiore a 24 h, verrà inteso come interruzione del servizio e costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte del Comune di una penale pari a 1/50 dell'importo a base d'asta, oltre, nel caso si renda necessario che il Comune debba individuare un altro impianto di terzi in via d'urgenza, all'utilizzo di quota parte della fidejussione di cui all'art. 10 del capitolato d'onere per sostenere i costi di smaltimento/recupero del carico o dei carichi.

Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore, prestatore del servizio di recupero/smaltimento, nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 24 h costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione di cui all'art. 10 del presente capitolato d'onere.

L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, non gestito ex art. 7 del presente capitolato, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione di cui all'art. 10 del presente capitolato d'onere.

Nei casi di cui al presente articolo null'altro sarà dovuto all'appaltatore se non la remunerazione dei servizi effettivamente svolti.

### **Art. 13 - PAGAMENTI**

Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile, nel termine di 60 giorni dalla notifica da parte della ditta della fattura, previa verifica dei quantitativi di rifiuti recuperati e/o smaltiti.

E' obbligo delle parti dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il contraente dovrà:

- utilizzare per tutta la durata dell'appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via non esclusiva, alla commessa oggetto del presente atto;
- eseguire tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente atto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale;
- assicurare che i bonifici riportino, in relazione a ciascuna transazione, il Codice unico di progetto (CUP), relativo all'investimento pubblico sottostante;
- comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati, gli estremi identificativi degli stessi, la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

### **Art.14 – CONTROVERSIE**

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune il Prestatore di Servizi, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno risolte in via preferenziale attraverso lo strumento della transazione ex art. 239 del D.L.vo 163/06, in caso in inefficacia di tale strumento e nel caso di applicabilità si ricorrerà all'accordo bonario sulla base delle procedure di cui all'art. 240 del D.L.vo 163/06, in caso di mancata risoluzione della controversia ovvero in caso di inapplicabilità delle procedure di cui sopra, la risoluzione della controversia sarà demandata alla pronuncia del Giudice Ordinario territorialmente competente.

### **Art. 15 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI D'APPALTO**

L'appaltatore, prestatore del servizio, dà atto ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile della piena ed incondizionata accettazione delle prescrizioni e clausole contenute nel presente Capitolato d'Oneri.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE COMPETENTE